



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 14	di data 27/01/22

Oggetto: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITA' FISICA ALLA MANSIONE DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 1.02.2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che un dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto, allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, alle dipendenze di questa Amministrazione comunale in qualità di collaboratore tecnico – C evoluto, è stato sottoposto in data 12 luglio 2021 a visita medica da parte della Commissione medico-legale dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di cui all'art. 17 comma 3 lettera d) delle legge provinciale 5.11.1991 n. 23, ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio per inabilità;

considerato che la convocazione a visita di cui sopra è stata richiesta con lettera di data 8.06.2021 prot. 0151611 su invito del dipendente ricevuto il 13.05.2021 prot. 0127181;

visto il giudizio medico-legale di data 30.07.2021, pervenuto il 23.08.2021 prot. n. 00219183, con il quale la Commissione medico-legale, di cui sopra, ha riconosciuto come il dipendente medesimo *"sia permanentemente non idoneo a svolgere le mansioni del profilo professionale di appartenenza (collaboratore tecnico)"* ed inoltre *"sia idoneo a mansioni esecutive semplici prive di responsabilità diretta, suggerendone conseguentemente un suo adeguato ricollocamento"*;

considerato che in merito ai suggerimenti di cui sopra è stato chiesto il 3.11.2021 al medico competente di esprimere un parere sulla situazione del rapporto di lavoro;

visto il parere del medico competente del 26.11.2021 che ha riconosciuto la non idoneità permanente alla mansione di impiegato tecnico e che il dipendente *"necessita di essere ricollocato a mansioni esecutive semplici e prive di ogni responsabilità diretta e con basso carico di lavoro"*;

considerato che il dipendente incardinato presso il Servizio Gestione strade e parchi fino al 31.07.2020 è stato trasferito nel cosiddetto "Servizio a disposizione" dal 1.08.2020 senza rientrare più in servizio;

visto che con lettera del 29.12.2021 è stata proposta al dipendente la ricollocazione nel profilo professione di coadiutore tecnico (ad es.) con orario di 18 ore settimanali;

visto che il dipendente ha rifiutato un ricollocamento in mansioni di coadiutore tecnico (ad es.) ed ha chiesto la dispensa dal servizio per inabilità fisica alla mansione;

considerato, quindi, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dall'articolo 121 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 es.m. e i.) che al comma 1 lett. "g" prevede che l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga "per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica", di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente citato in

pagina 1/3

premessa fissando quale ultimo giorno del rapporto di lavoro il 31 gennaio 2022;

considerato che stante il rifiuto del dipendente al ricollocamento in mansioni di categoria/livello inferiori a quelle di attuale collocamento e l'impossibilità conseguente di richiedere una qualsiasi prestazione lavorativa, la dispensa dal servizio del dipendente stesso non necessita del rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 73 del CCPL 2016-2018 dd. 1.10.2018 e s.m. e/o i. in quanto condivisa tra le parti e non sorge pertanto alcun diritto di una delle parti ad indennità sostitutive del preavviso;

preso atto che il dipendente in questione ha maturato un'anzianità tale da permettergli l'accesso al trattamento pensionistico di invalidità, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 08.08.1995, n. 335;

ritenuto che, a norma dell'art. 1 comma 32 della Legge 08.08.1995 n. 335 rimangono confermate le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti delle cessazioni dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio, disposizioni in base alle quali il dipendente ha diritto al trattamento di pensione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n.83/2021/05 di data 30 giugno 2021 prot. n. C_L378/S005/172773 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre a norma dell'articolo 121 comma 1 lettera g (Cause di estinzione del rapporto di lavoro) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 es.m. e i.) la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica alla mansione con effetto dal giorno 1° febbraio 2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31.01.2022), del dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati contenuti nel prospetto allegato, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività della Amministrazione comunale;
2. di dare atto che la risoluzione anzidetta non necessita del rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 73 del CCPL 2016-2018 del 1.10.2018 e s.m. e/o i. ed avviene senza diritto alcuno ad indennità sostitutive del preavviso con riguardo ad entrambe le parti;
3. di dare mandato all'Ufficio Assegni Assistenza e Previdenza di predisporre le pratiche connesse alla liquidazione del trattamento di pensione e di ogni altra spettanza

Allegati in formato elettronico

\\

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

\\

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 27/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 14	di data 27/01/22

Oggetto: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITA' FISICA ALLA MANSIONE DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 1.02.2022

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 2 febbraio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi